

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

La parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto, a seguito di visita presso la propria abitazione, un contratto di acquisto di un elettrodomestico con un fornitore, soggetto estraneo al presente procedimento; al contratto accede una dilazione di pagamento con contestuale cessione del credito a favore dell'intermediario resistente. Aggiunge di aver immediatamente esercitato il diritto di recesso dal contratto, nonché sospeso l'effettuazione dei pagamenti. Riferisce tuttavia di ricevere pressanti richieste di pagamento da parte dell'intermediario o di suoi incaricati. Chiede pertanto l'“annullamento” del contratto di dilazione, nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto delle vicende narrate nel ricorso.

L'intermediario resiste alla pretesa. Eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto la controversia attiene al rapporto tra la ricorrente ed il fornitore del bene, che non è un intermediario vigilato, mentre nessun rapporto contrattuale intercorre tra la medesima ricorrente e l'odierno resistente; eccepisce pertanto anche la propria carenza di legittimazione passiva.

Nel merito, la resistente ritiene che l'operazione contrattuale sia stata regolarmente perfezionata dalla ricorrente e che, pertanto, nulla debba essere modificato dal punto di vista operativo. Contesta poi la

domanda risarcitoria, in quanto priva di riscontri probatori.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche, con cui insistono nelle rispettive domande e argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

I. In via preliminare, il Collegio ritiene necessario chiarire la natura dell'operazione contrattuale posta in essere dalla ricorrente, che si presenta come "Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di acquisto di beni e/o servizi".

L'accordo è stato stipulato dalla ricorrente con il fornitore del bene, soggetto estraneo al presente procedimento; per converso, nessun rapporto contrattuale intercorre tra la medesima ricorrente e l'intermediario odierno resistente.

Nei termini in cui è configurata, l'operazione in discorso rientra nello schema del c.d. *Buy Now Pay Later (breviter BNPL)*: ai fini del pagamento del prezzo, il fornitore accorda all'acquirente una dilazione, cedendo contestualmente il credito all'intermediario bancario.

II. Dal punto di vista dell'inquadramento normativo, il BNPL è finora rimasto estraneo alla disciplina del credito al consumo. Da ciò consegue che, allo stato, non è normativamente contemplato un rimedio che l'acquirente del bene possa azionare nei confronti dell'intermediario cessionario del credito.

Il Collegio si allinea dunque a quell'orientamento che sottolinea l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra consumatore ed intermediario, da cui consegue l'irricevibilità del ricorso. Si vedano in tal senso le decisioni n. 4196/2025 e n. 8954/25.

III. Fermo quanto precede, *ad abundantiam* il Collegio rileva ulteriormente che non è stata versata in atti la copia del contratto di compravendita, né constano altri elementi a supporto della dichiarazione dell'esercente. Il contratto di cessione proposto in sottoscrizione alla ricorrente, inoltre, non riporta alcun riferimento in ordine alla ditta cedente, né i dati anagrafici, né l'identificativo fiscale, né l'indirizzo della sede legale.

Tra l'altro, ciò preclude la valutazione della rilevanza della documentazione attinente all'esercizio del diritto di recesso da parte della ricorrente medesima, il che rappresenterebbe comunque un presupposto essenziale per l'esame del merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE